



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio fallimenti e procedure concorsuali

Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Beatrice Ruperto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da Maria Saveria Zangla, C.F. [REDACTED], residente a Monterotondo in [REDACTED] iscritto al ruolo Rg 74-1/2023.

Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 16.06.2023, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Dott.ssa Silvia Pizziconi e Dott. Gianluca Aiaci; esaminata la documentazione allegata;

lette le note depositate dal Gestore della crisi in data 13.11.2023;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Monterotondo;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto la ricorrente risulta avere un patrimonio mobiliare e immobiliare stimato di euro 1.631,03 ed è titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 1.336,57 e nel contempo è gravata da obbligazioni assunte di valore pari ad euro 77.244,44;

considerato che il piano prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di euro 40.807,98 nell'arco temporale di 120 mesi, secondo lo schema di cui alla p. 21 della relazione dell'OCC, che si richiama integralmente:



Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
prestito Delora Chirografaria n. 637588 del	CC	15.104,72	51,000%	7.703,41	49,000%
		31.349,87	51,000%	15.988,43	49,000%
	4 - RIS	1.919,32	100,000%	1.919,32	0,000%
	CC	14.871,85	51,000%	7.584,64	49,000%
	CC	3.247,68	51,000%	1.656,32	49,000%
		965,00	100,000%	965,00	0,000%
del 27/04/2016 (Chirografario)	CC	9.786,00	51,000%	4.990,86	49,000%

rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, di euro 461,57, tenuto conto che dalla retribuzione (euro 1.336,57) devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento della debitrice congruamente quantificate in euro 875,00 al mese;

rilevato, sotto il profilo della fattibilità, che la soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari è consentita dall'art. 67 comma 3 CCII, che prevede espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”*, e, di conseguenza, deve cessare la trattenuta mensile in atto;

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Maria Saveria Zangla
 e dichiara chiusa la procedura;



dà atto che dovrà cessare la trattenuta mensile dello stipendio a favore del creditore C [REDACTED]
S.p.A.;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;

dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;

ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Addì 28.11.2023

Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto

